

CONTRATTO DI CONCESSIONE

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, RISTORAZIONE E CATERING PRESSO IL VIVE-VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA - C.I.G.: B7A1AC1BD1

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 18, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, “*Codice dei Contratti*”).

VIVE- Vittoriano e Palazzo Venezia, con sede in Roma, Piazza San Marco n. 49, codice fiscale/ Partita IVA 96477020588, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Edith Gabrielli, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttrice generale, giusti poteri conferiti dalla determina di nomina prot. n. 0138085 del 29 aprile 2025, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Roma, Piazza San Marco n. 49 (nel seguito, per brevità, anche “Ente Concedente”)

E

il dott. Andrea Azzarone [REDACTED], nella qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico **Bar Banqueting S.r.l.**, con sede legale in Roma, Largo Brancaccio n. 82, capitale sociale € 800.000,00 [i. v.], numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 08911981002, codice fiscale/partita IVA 08911981002 (di seguito, per brevità, “Concessionario”)

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’articolo 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” (“*Codice dei Beni Culturali*”), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi di caffetteria e di ristorazione;
- l’articolo 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- l’Ente Concedente, ha individuato la Dott.ssa e Direttrice Generale Edith Gabrielli quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “*RUP*”);
- la procedura di gara per l’affidamento in concessione del “SERVIZIO DI CAFFETTERIA, RISTORAZIONE E CATERING PRESSO IL VIVE-VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA ” è stata indetta dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito, “*Invitalia*”), la quale, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, opera in qualità di centrale di committenza per l’aggiudicazione della concessione per conto dell’Ente Concedente secondo quanto stabilito nella Convenzione del 5 dicembre 2024 n. 150 e relativi allegati, sottoscritta tra il MIC – Dipartimento per l’Amministrazione Generale (DIAG) e la stessa Invitalia;
- la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del Bando (di seguito, “*Bando*”) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2025-OJS134-00462689 del 16/07/2025 e

sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "**A.N.AC.**") in data 16/07/2025 e sul sito istituzionale dell'Ente Concedente;

- con determina a contrarre n. 164 prot. n. 0235274 del 09/07/2025 si è stabilito di procedere all'affidamento della Concessione mediante procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 e 176 e ss. del Codice dei Contratti da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con provvedimento prot. n. 0398881 del 02/12/2025, Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore del Concessionario, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti;
- Invitalia ha provveduto altresì a comunicare a tutti i partecipanti, in data 02/12/2025, gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;
- il Concessionario dichiara di aver presentato, in data 9 febbraio 2026, la richiesta di aggiornamento e/o permanenza nella White List di cui all'articolo 1, commi 52 e 53, della L. n. 190/2012 e, in ogni caso, già in data 24/11/2025 la Stazione Appaltante aveva proceduto ad acquisire, tramite BDNA, la liberatoria antimafia provvisoria; resta fermo che la stipula e l'efficacia del contratto restano sottoposte a condizione risolutiva in caso di eventuale successivo provvedimento antimafia interdittivo o comunque ostativo;
- non sussistono impedimenti alla stipulazione del contratto anche atteso che il ricorso n. R.G. 291/2026 proposto dal secondo graduato avverso l'aggiudicazione è stato respinto con sentenza del TAR Lazio n. 9636 del 25 maggio 2026, passata in giudicato;
- il Concessionario, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, ha costituito in data 26/01/2026 la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Capitolato, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*;
- il Concessionario ha prodotto la polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni del Concessionario medesimo, dell'Ente concedente o di terzi (compresi dipendenti del Concessionario e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Ente Concedente), nell'esecuzione della Concessione;

In sede di offerta il Concessionario ha:

- accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara;
- con il presente contratto, l'Ente Concedente intende, pertanto, conferire a Bar Banqueting S.r.l., la Concessione avente ad oggetto il servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il VIVE - Roma, piazza san Marco n. 49, 00186 Roma;
- il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: B7A1AC1BD1;
- il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Committente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Bando di gara; Disciplinare; Offerta Tecnica; Offerta Economica; Capitolato Tecnico; Chiarimenti inviati da Invitalia nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale

rappresentante posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) il Bando e il Disciplinare di gara corredato dei relativi allegati;
- b) il Capitolato Tecnico e relativi allegati, come definito nei successivi articoli del presente contratto;
- c) il DGUE del Concessionario;
- d) l'Offerta, come *infra* definita;
- e) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
- f) il Piano Economico Finanziario (PEF);
- g) il Progetto di assorbimento del personale;

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché se non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso l'Ente Concedente.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto della concessione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - (Definizioni)

Nell'ambito del presente contratto s'intende per:

Concessionario	Operatore economico che stipula la concessione con l'Amministrazione acquisendo il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi assentiti in concessione, alle condizioni di cui allo Schema di concessione.
Capitolato	Il capitolato tecnico facente parte integrante della legge di gara
Amministrazione	l'Ente Concedente che affida in concessione la gestione di servizi di caffetteria, ristorazione e catering a terzi ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Concorrente	Operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara presentando un'offerta.
Locale o Locali	Luogo di esecuzione dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering.
Responsabile del Servizio	Persona nominata dal Concessionario con il compito di coordinare le attività previste dalla concessione e fungere da referente operativo ed interfaccia unica per l'Amministrazione,

	come meglio dettagliato nel Capitolato.
Direttore dell'esecuzione	Persona nominata dall'Amministrazione come responsabile dei rapporti con il Concessionario.
Canone	La prestazione in denaro che è corrisposta periodicamente dal Concessionario all'Amministrazione per l'espletamento dei servizi oggetto di concessione. L'importo del canone è indipendente rispetto all'incasso che il concessionario percepisce dalla gestione del servizio.
Royalty	La percentuale applicata sulla quota dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di IVA che il Concessionario versa all'Amministrazione come ulteriore corrispettivo della Concessione.
Spazio ordinario	I locali del Vittoriano adibiti a caffetteria e ristorante, evidenziati in rosso nell'Allegato 2 "Planimetrie"
Spazio extra	I locali del Vittoriano evidenziati in verde nell'Allegato 2 "Planimetrie"

Articolo 3 - (Oggetto e finalità della Concessione)

L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento del servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso il VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia in Roma, all'interno del Monumento a Vittorio Emanuele II (VIVE - Vittoriano), da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati.

Il Concessionario dovrà svolgere più nel dettaglio le seguenti attività:

- servizio di caffetteria che comprende, in una accezione più estesa, le attività di caffetteria/bakery, sala da tè, wine bar e ristorazione veloce, con possibilità di consumazione sia al tavolo che al banco;
- servizio di ristorazione adatto ad una variegata clientela, costituita per lo più da visitatori del Monumento a Vittorio Emanuele II (nel servizio di ristorazione si considera inclusa anche l'attività legata alla organizzazione di eventi);
- garantire un'offerta di catering in occasione di eventi realizzati dall'Amministrazione o ospitati dalla stessa, all'interno del Monumento a Vittorio Emanuele II;
- gestione degli allacci e delle volture di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio, nonché pagamento delle relative spese;
- gestione di tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;
- fornitura e installazione degli arredi e delle attrezzature mancanti o sostitutive rispetto alle esistenti per l'allestimento dei locali e degli spazi (cfr. articolo 18.4 "Dotazioni" del Capitolato Tecnico e sub allegato A);
- esecuzione di pulizie, manutenzione dei locali, degli spazi e degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi in concessione;

- gestione dei rifiuti urbani e speciali, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- rifornimento, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e tutte le attività necessarie per l'esercizio dei servizi in concessione;
- realizzazione del progetto di un logotipo e dell'immagine coordinata del locale da utilizzarsi per le attrezzature, nonché per l'eventuale promozione dei servizi, previa approvazione dell'Amministrazione. Il progetto visivo e il logo del concessionario dovranno presentare un'identità ed un font analogo a quello attualmente in uso al VIVE rifacendosi al Manuale d'identità visiva, Allegato C del Capitolato Tecnico.

Il servizio di ristorazione comprende, oltre alla ristorazione giornaliera anche l'organizzazione di eventi in uso esclusivo, per soggetti terzi, all'interno dei locali "*Caffetteria – Ristorante*", secondo le modalità e tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla disciplina di gara.

Il Concessionario si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione della Concessione, in conformità al Capitolato Tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Ente Concedente, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

La presente concessione comprende altresì la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica e alle prescrizioni del presente contratto.

Il **luogo di esecuzione** dei servizi oggetto della concessione è il VIVE - Roma, all'interno del Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) (di seguito, "**Monumento**" o "**Complesso Monumentale**"), sulla terrazza panoramica intermedia, a livello di partenza degli ascensori panoramici, negli spazi che si affacciano direttamente su via dei Fori Imperiali, su via di San Pietro in Carcere e sull'area archeologica di via dei Fori Imperiali.

I locali saranno consegnati al Concessionario entro **7 giorni lavorativi** dalla stipula del presente contratto, previa redazione di un verbale di presa in consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione. Il ritardo nella consegna dei locali, imputabile al Concessionario, sarà oggetto di applicazione di apposita penale.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al DEC per i relativi provvedimenti.

Le prestazioni oggetto della Concessione dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; il Concessionario dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli *standard* tecnici nazionali ed internazionali.

Il Concessionario comunicherà all'Ente Concedente, alla sottoscrizione del contratto, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile del Servizio e del suo sostituto, il quale assume il ruolo di

referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e del presente contratto.

I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ente Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza.

Articolo 4 - (Termini - durata del contratto – orari di esercizio e cessazione dei servizi)

La tempistica di allestimento del nuovo contratto di concessione è pari ad un massimo di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di presa in consegna redatto dal Direttore dell'esecuzione (di seguito, "**DEC**").

Concluso l'allestimento, alla data di avvio delle attività sarà siglato un apposito verbale, redatto dal DEC, (verbale di avvio delle attività) nel quale si darà atto dell'effettivo avvio dell'erogazione dei servizi, nonché dell'elenco del personale impiegato nel servizio. La durata della concessione è pari a **72 (settantadue) mesi consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato Tecnico e dal presente Contratto.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste nel Capitolato.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Ente Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione della Concessione, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, con comunicazione scritta del RUP o, ove nominato, del DEC e secondo le modalità specificate nel Capitolato.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dall'Ente Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal Codice e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione della Concessione, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l'Ente Concedente si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione al Concessionario al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.

Il presente contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, co. 11 del Codice dei Contratti. In tal caso, il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

Articolo 5 - (Orari di esercizio e cessazione dei servizi)

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario, nei giorni ed orari di apertura della struttura museale, ovvero: tutti i giorni (compresi i festivi) dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

L'orario indicato è da considerare di massima, in quanto potrà subire variazioni nel corso dell'anno. Eventuali variazioni dell'orario di apertura/chiusura del Monumento saranno comunicate dall'Ente Concedente con anticipo di almeno 48 ore. In caso di eventi straordinari e/o di particolare importanza, per i quali si riterrà necessario modificare l'orario di apertura o chiusura del

Monumento, ovvero imporre la chiusura dello stesso, l'Amministrazione provvederà ad effettuare apposito comunicato al Concessionario, con le tempistiche previste all'articolo 16 del Capitolato Tecnico. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura/chiusura sopra indicati ovvero concordati con l'Ente Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo articolo 16.

Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione.

Con l'accettazione della documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si dichiara consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti.

I locali saranno consegnati al Concessionario entro **7 giorni lavorativi** dalla stipula del contratto, concordemente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico di cui all'articolo 18.1.

I servizi dovranno essere avviati, previo completamento dell'allestimento dei locali e delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine di **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di presa in consegna.

Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale.

In caso di ritardo nell'avvio dei servizi, il canone e la royalty saranno comunque dovuti dal Concessionario a partire dal 30° giorno dall'avvio delle attività. Ove il ritardo nell'avvio dei servizi ecceda i 30 (trenta) giorni solari rispetto al termine suddetto, al Concessionario saranno applicate le penali di cui all'articolo 16 del presente contratto.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso.

All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dall'Ente Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni dell'Ente Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

Articolo 6 - (Luogo di svolgimento del servizio)

Il Concessionario svolgerà, come precisato nel Capitolato Tecnico, le attività oggetto della presente concessione in Roma, presso il Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano).

Articolo 7 - (Importo contrattuale e rischio operativo. Equilibrio Economico Finanziario. Riequilibrio Economico Finanziario).

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente gli spazi concessi in comodato ai fini dell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.

Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente articolo 4, dovrà versare all'Ente Concedente:

A. un canone fisso annuo di importo pari ad Euro € **430.000,00 (Euro quattrocentotrentamila/00)**;

B. una royalty di importo variabile pari al **22 %** sul fatturato annuo relativo ai servizi oggetto di concessione, al netto dell'IVA.

Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del canone di concessione e della royalty di cui alle lettere A) e B) del precedente paragrafo dovrà essere effettuato in **rate trimestrali posticipate** con gli importi di seguito indicati:

- 25% del canone annuo offerto;
- intero importo della royalty applicata sull'incasso progressivo annuo conseguito nel trimestre di riferimento, al netto di IVA, risultante dalla sommatoria degli scontrini e delle fatture emesse nel medesimo trimestre.

Entro il giorno **15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento**, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione una nota riassuntiva con l'indicazione dell'importo del canone e della royalty da versare. In particolare, per quanto riguarda la royalty, la nota dovrà contenere il dettaglio delle fatture e degli scontrini emessi nel trimestre di riferimento, con l'indicazione del fatturato, al netto di IVA, sul quale applicare la royalty.

In assenza di diverse indicazioni da parte del Direttore dell'esecuzione, nei **15 giorni solari successivi alla data di ricevimento della nota riassuntiva** di cui sopra, il Concessionario dovrà provvedere al pagamento. Dell'avvenuto pagamento del canone e della royalty, sarà rilasciata apposita quietanza dall'Ente Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e della royalty dovuta, oltre agli interessi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 16.

In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty ovvero rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Monumento. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell'Ente Concedente.

In considerazione della Convenzione n. 15 del 5 giugno 2025, sottoscritta tra il VIVE e il FEC e quindi dell'obbligo del Concessionario (cfr. Articolo 19 "*Obblighi del Concessionario*" del Capitolato Tecnico) di stipulare con il FEC (Ministero degli Interni - Fondo Edifici di Culto) apposito ed autonomo contratto avente ad oggetto l'utilizzo dello spazio cucina (cfr. Articolo 4 del Capitolato Tecnico), il Concessionario è tenuto a versare al suddetto Fondo un canone annuale fisso pari a Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00).

Per gli eventi serali con uso in esclusiva dei locali, come disciplinati nell'articolo 3.1.2.3 del Capitolato Tecnico, è previsto il pagamento dei seguenti importi:

- a) nel caso in cui il Concessionario scelga di utilizzare solo lo spazio ordinario un importo ad evento, che verrà stabilito dall'Amministrazione, per il servizio di sorveglianza e assistenza agli utenti (esteso anche all'utilizzo dell'ascensore panoramico), composto da un numero di unità pari ad 8, il cui pagamento avverrà direttamente in regime di "conto terzi";
 - un corrispettivo fisso pari ad **Euro 500,00** ad evento da versare direttamente al VIVE;
- b) nel caso in cui il Concessionario scelga di utilizzare sia lo spazio ordinario (caffetteria e ristorante) sia lo spazio "extra";

- un importo ad evento, che verrà stabilito dall'Amministrazione, per il servizio di sorveglianza e assistenza agli utenti (esteso anche all'utilizzo dell'ascensore panoramico), composto da un numero di unità pari a 9, il cui pagamento avverrà direttamente in regime di "conto terzi";
- un corrispettivo fisso pari ad **Euro 1.000,00** ad evento da versare direttamente al VIVE.

Il pagamento da parte del Concessionario degli importi relativi alla sorveglianza e assistenza nonché dei biglietti per gli ascensori panoramici dovrà essere effettuato al più tardi entro le 72 ore prima dell'evento stesso. Il VIVE, a pagamento avvenuto, provvederà ad organizzare quanto previsto e ad emettere i biglietti.

In entrambi i casi a) e b), qualora il Concessionario ritenga di voler utilizzare gli ascensori panoramici, sarà tenuto a versare anche un ulteriore importo pari al prezzo del biglietto degli stessi, prestabilito dal VIVE e variabile nel corso di durata delle Concessione. Nel caso in cui l'evento sia organizzato per conto dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga a riservare gratuitamente al VIVE l'uso esclusivo dei locali ristorante e caffetteria per lo svolgimento di proprie attività istituzionali ed eventi, organizzate per sé direttamente o per terzi.

Nel caso in cui il Concessionario necessiti dell'apertura straordinaria del Monumento per motivi gestionali-organizzativi, la stessa dovrà essere concordata con il VIVE entro le 48 ore precedenti l'esigenza e sarà soggetta al pagamento di un importo che verrà definito e concordato con l'Amministrazione.

Nei casi di pagamento diretto dall'Ente Concedente al subappaltatore, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente Concedente. In caso di violazione del predetto obbligo, trova applicazione la penale di cui all'articolo 23 del Capitolato Tecnico.

Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dall'Ente Concedente al subappaltatore.

I dati riportati nel PEF di cui all'**Allegato n. 01** al presente contratto costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'**Equilibrio Economico Finanziario**.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'Articolo 192 del Codice dei Contratti qualora si riscontri una significativa Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario.

Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio dell'Ente Concedente. In tal caso, l'Ente Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all'Ente Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso

derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.

Articolo 8 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

La persona fisica incaricata dal Concessionario del ruolo di responsabile del servizio è (di seguito, *“Referente”* o *“Responsabile del servizio”*) Mamerto Azzarone [REDACTED]

Il compito di detto referente è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto della Concessione, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. Il Concessionario dovrà affidare la direzione complessiva del servizio richiesto al responsabile. Funzione del Responsabile del servizio è quella di controllare giornalmente che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio ed essere presente ai controlli di conformità del servizio. Il Responsabile del servizio è referente unico dell'intero servizio affidato in concessione e deve pertanto mantenere un contatto continuo con il Responsabile nominato dall'Amministrazione. Il Responsabile del servizio dovrà, in caso di picchi d'affluenza del locale, dovrà aiutare operativamente e gestionalmente il banchista in ottica di flessibilità organizzativa del servizio.

Il Concessionario, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale ai sensi dell'Articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: barbanqueting@legalmail.it.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

La persona fisica incaricata dal Concessionario del ruolo di sostituto del responsabile del servizio è Vlash Gjoka [REDACTED].

Articolo 9 - (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio. Obblighi relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari)

I servizi della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio dell'Ente Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative igienico-sanitarie, e ai CAM di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U) n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 31 marzo 2024 e ss.mm.ii. e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.

Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.

Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori all'interno della zona designata per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli spazi del Monumento continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dello stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente Concedente, degli spazi del Monumento e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate.

Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini in conformità a quanto proposto nell'Offerta Tecnica.

L'Amministrazione, si riserverà la possibilità di effettuare controlli periodici sull'emissione degli scontrini, senza alcun preavviso, e, in caso di irregolarità, il Committente provvederà all'applicazione della penale prevista all'articolo 23 del Capitolato Tecnico, con ogni ulteriore conseguenza di legge (ad es. segnalazione all'ente competente al controllo fiscale). L'Ente Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in conformità alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico, come integrato dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, che qui si intendono integralmente recepite.

Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili; in tal caso, il Concessionario si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Al Concessionario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.

Articolo 10 - (Modifiche soggettive del Concessionario)

Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'Articolo 189, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti, previa verifica dell'Ente Concedente sui requisiti dell'operatore economico.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali, secondo quanto previsto all'Articolo 189, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non preventivamente approvata dall'Ente Concedente nei limiti di cui all'Articolo 189 del Codice dei Contratti, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno a carico del Concessionario la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 189 e, in quanto compatibili, di cui all'Articolo 120 del Codice dei Contratti e s.m.i.

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico del Concessionario)

A copertura dei rischi connessi ai servizi oggetto della concessione, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, l'operatore economico aggiudicatario si è obbligato a stipulare con primaria compagnia assicuratrice:

- una polizza assicurativa R.C. verso terzi della durata del servizio, per un massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), conformemente a quanto indicato nell'articolo 26 del Capitolato Tecnico, al fine di assicurare idonea copertura relativamente ai pasti direttamente erogati, secondo gli estremi di seguito indicati: VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. PREPARAZIONE PASTI;
- una polizza assicurativa R.C. verso terzi della durata del servizio, per un massimale di almeno Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), conformemente a quanto indicato nell'articolo 26 del Capitolato Tecnico, al fine di assicurare idonea copertura relativamente ai pasti direttamente erogati, secondo gli estremi di seguito indicati: BAR, BIRRERIE, DEGUSTAZIONE VINI - ESCLUSO TABACCHI E SLOT MACHINE.

Contestualmente alla stipula del presente contratto, l'Impresa fornisce all'Ente Concedente copia della succitata polizza.

Il Concessionario si obbliga a risarcire l'Ente Concedente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente al Concessionario e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

Il Concessionario si obbliga a manlevare l'Ente Concedente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione del Servizio.

Il Concessionario si obbliga a rispondere e a manlevare l'Ente Concedente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Concessionario, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità

o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. L'Ente concedente non si assume, altresì, alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla Società o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra causa.

Il Concessionario si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dagli atti di gara e da tutte le norme tecniche e gli allegati da essi richiamati.

Il Concessionario si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'esecuzione del Servizio, apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito della presente concessione. Il Concessionario, secondo quanto stabilito nella Convenzione n. 15 del 5 giugno 2025, sottoscritta tra il VIVE e il FEC, inoltre, si obbliga a stipulare con il FEC (Fondo Edifici di Culto – Ministero degli Interni) apposito ed autonomo contratto avente ad oggetto l'utilizzo dello spazio cucina, consapevole del fatto che il canone dovuto è pari ad Euro 40.000,00/anno (Euro quarantamila/00 per anno). Si obbliga, inoltre, a:

- provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche nelle more dell'esecuzione del presente contratto intervenuta;
- farsi carico della promozione della caffetteria/ristorante, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, tenendo conto che, il nome previsto per il nuovo servizio sarà "Vittoriano";
- concordare, nel corso della concessione, eventuali modalità di esibizioni occasionali di marchi terzi in caso di eventi o circostanze particolari;
- pubblicizzare, a propria cura e spese, i servizi oggetto del contratto, attraverso la stampa e i media, anche in connessione con le attività promozionali svolte dal VIVE;
- essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
- assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, nonché la vigilanza durante gli eventi serali e quelli in esclusiva, esonerando l'Ente Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche etc.) relative ai locali messi a disposizione dall'Ente Concedente e necessari allo svolgimento dei servizi in concessione, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
- regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con l'Ente Concedente;

- provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
- contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
- consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS ed altri sistemi simili;
- conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi e i servizi di ristorazione e di merchandising nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;
- informare tempestivamente l'Ente Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'articolo 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante *"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*;
- non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difforni o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dall'Ente Concedente;
- non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- consentire all'Ente Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- segnalare, con le modalità più opportune tali da essere ben visibili agli utenti, gli ingredienti utilizzati;
- non somministrare alimenti avariati o comunque dannosi per la salute;
- rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- comunicare all'Ente Concedente, entro **10 giorni** dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- fornire all'Ente Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dall'Ente Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;

Infine, sono parimenti a carico del Concessionario tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

11.a) Obblighi specifici relativi al rispetto delle pari opportunità

A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo, il Concessionario che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, deve consegnare all'Ente Concedente, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico alla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Concessionario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16.

Il Concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.3. Segnatamente, ai sensi dell'articolo 3.5 del Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del presente Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario per il Concessionario procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al **30% (trenta per cento)** delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile, ai fini dell'esatto adempimento del contratto.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16.

Articolo 12 - (Obblighi del Concessionario in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

Il Concessionario dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione della presente concessione sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Concessionario nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

Il Concessionario assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, il Concessionario ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'Articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, costituita mediante cauzione n. DE 0638117 in data 26/01/2026 rilasciata dalla società Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale di Roma in Via Crescenzo, 12 per un importo pari a Euro 839.901,07, con durata fino a 19/01/2032.

Il Concessionario ha altresì prodotto le seguenti polizze assicurative:

- Polizza assicurativa contraddistinta al n. 1/39596/61/212543644, sottoscritta in data 03/02/2026 rilasciata dall'istituto Unipol Assicurazioni S.p.A. filiale di Roma Via Storchi n.28, per un massimale pari a Euro 3.000.00,00, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
- Polizza assicurativa contraddistinta al n. 1/39596/87/207060267 sottoscritta in data 02/07/2026 rilasciata dall'istituto Unipol Assicurazioni S.p.A. filiale di Roma Via Storchi n.28, per un massimale pari a Euro 5.000.00,00, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Si rinvia al Capitolato Tecnico per la disciplina di operatività, termini e condizioni della garanzia e della polizza assicurativa di cui ai precedenti periodi.

Articolo 14 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'Ente Concedente si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “*Data di accettazione*” relativamente alle attività verificate da parte dell'Ente Concedente.

Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell'allestimento dei locali funzionali all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, l'Ente Concedente verificherà la conformità con quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dal presente contratto.

In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dall'Ente Concedente per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione delle penali, e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 19 nonché dell'articolo 1456 c.c

Il Concessionario, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell'Ente Concedente.

I controlli e le verifiche effettuati dall'Ente Concedente, pur con esito positivo, non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente Concedente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o, ove nominato, dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati dal Capitolato Tecnico.

Articolo 15 - (Subappalto – Subaffidamento)

Il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto o a subaffidamenti.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione dell'Ente Concedente e nel rispetto dell'Articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi.

Articolo 16 - (Penali)

Qualora nell'esecuzione delle prestazioni si rilevino inadempimenti rispetto ai termini o agli obblighi previsti verranno applicate le penali di cui all'articolo 23 del Capitolato Tecnico.

Per le ulteriori inadempienze di tipo grave rispetto a quelle ivi espressamente indicate si applicherà una penalità **pari all'1 per mille** dell'ammontare del valore del contratto (valore stimato della concessione risultante dal PEF dell'aggiudicatario), come riportato nel Capitolato.

Resta fermo che le penali in argomento non potranno comunque superare il limite complessivo del **10%** del medesimo ammontare contrattuale stimato contratto (valore stimato della concessione risultante dal PEF dell'aggiudicatario).

Ferma restando l'applicazione delle penali *ut supra*, l'Ente Concedente potrà, comunque, richiedere la risoluzione del presente Contratto per grave e reiterato inadempimento nel corso del medesimo anno solare, fatto salvo il pagamento per i maggiori danni e senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate all'Ente Concedente nel termine massimo di **giorni 5 (cinque) solari** dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, quest'ultima irrogherà le penali in conformità al presente Articolo.

L'Ente concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Articolo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Articolo 17 - (Esecuzione in danno)

È facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui il Concessionario o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità-, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'Articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'Articolo 1456 Codice Civile, l'Ente Concedente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'Articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Ente Concedente può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, l'Ente Concedente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 18 - (Verifica di conformità)

La verifica di conformità avviene con le modalità e nei termini stabiliti dall'Articolo 116 del Codice dei Contratti.

Articolo 19 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste dal Capitolato, cui si rimanda.

Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato Tecnico quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, l'Ente Concedente provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione l'Ente Concedente altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Oltre a quanto previsto dall'Articolo 122 del Codice dei contratti, l'Ente Concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste nel Capitolato Tecnico superi il **10%** del valore del contratto (valore stimato della concessione risultante dal PEF dell'aggiudicatario), ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

Articolo 20 - (Recesso)

L'Ente Concedente avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Concedente.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'articolo 189, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice dei Contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l'Ente Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda al Capitolato Tecnico.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Concedente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

Il Concessionario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Ente Concedente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Codice etico – MOG 231/2001 e Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza)

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

Nel caso in cui l'Ente Concedente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove l'Ente Concedente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dall'Ente Concedente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

1. le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti contrattuali;
2. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

- l'esecuzione delle attività;
3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;
 4. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del concessionario medesimo.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla Legge e si applicano le relative disposizioni del Capitolato.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del GDPR, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Vittoriano e Palazzo Venezia in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Roma alla Piazza San Marco n. 49, 00186.

Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede del Vittoriano e Palazzo Venezia in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Roma alla Piazza San Marco n. 49, 00186. PEC: vi-ve@cultura.gov.it Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE). Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è il dott.ssa Silvia Armando ed è reperibile presso la sede dell'Ente Concedente in Roma alla Piazza San Marco n. 49, 00186. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer è contattabile utilizzando i recapiti istituzionali: vi-ve@cultura.gov.it, tel: +39 06.69994211, Piazza San Marco n. 49, 00186 – Roma.

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

Ai sensi dell'Articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di

nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario e il Concessionario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'Articolo 25 c.p.c.

È esclusa la competenza arbitrale.

Si applica quanto disposto dal Capitolato.

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

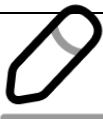
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

La sottoscrizione del Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo _____

Il Concessionario Bar Banqueting S.r.l.	L'Ente Concedente VIVE
 Firmato digitalmente da: ANDREA AZZARONE 15/10/2026 16:23	Firmato digitalmente da EDITH GABRIELLI <small>Q = MINISTERO DELLA CULTURA C = IT</small>

Il Concessionario dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 Codice Civile, tutte le clausole di seguito precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articolo 4 - (Termini e durata del contratto – orari di esercizio e cessazione dei servizi);

Articolo 7 - (Importo contrattuale e rischio operativo. Equilibrio Economico Finanziario. Riequilibrio Economico Finanziario);

Articolo 9 - (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio. Obblighi relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari);

Articolo 10 - (Modifiche soggettive del Concessionario);

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico del Concessionario);

Articolo 12 - (Obblighi del Concessionario in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza);

Articolo 16 - (Penali);

Articolo 17 - (Esecuzione in danno);

Articolo 19 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa);

Articolo 20 - (Recesso);

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti);

Articolo 24 - (Codice etico – MOG 231/2001 e Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);

Articolo 27 - (Controversie e foro competente);

Si allega:

1) PEF;

2) Planimetrie.